




TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE



Il giudice;

visti gli atti della procedura n. 4 del 2021 di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 avente ad oggetto una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti nell'interesse di FLORA BROCCOLI nata il 5-4-1976 a Napoli;

tenuto conto delle integrazioni e precisazioni come in atti effettuate;

considerata allo stato ammissibile la proposta così come articolata e attestata dal nominato O.c.c., anche alla luce dei chiarimenti e la documentazione versata in atti;

P.T.M.

l'udienza del 2-11-2021 ore 11,30.

DISPONE





che la proposta e il presente decreto siano comunicati, secondo le modalità di cui all'art. 10 l. 3/2012, a tutti i creditori almeno 30 giorni prima detta udienza;

che la proposta (come integrata e modificata unitamente al verbale del 22-2-2021) ed il decreto siano pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azione esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; con l'avvertimento che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.22/09/2021

Il Giudice

dr. Marco Pugliese



**RELAZIONE ED ATTESTAZIONE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

Accordo di ristrutturazione

O.C.C.: Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli

Gestore della Crisi: Dott. Rag. La Cava Paolo

Debitore Istante: Broccoli Flora

CV
CH
FB
AB FB

1. Premessa

In data 04.12.2019 veniva assegnato il protocollo n. 25/2019 all'istanza pervenuta presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, procedura di Accordo di ristrutturazione, nei confronti e a favore per La Sig.ra Broccoli Flora nata Napoli il 5 aprile 1976 codice fiscale BRCFLR76DF839N e residente in Napoli alla _____, professione casalinga (Debitore) rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorillo Dario (C.F. FRL DRA 62P28 F839 E) con studio in Napoli alla via Camaldolilli n° 59 Foro di Napoli indirizzo di posta elettronica certificata dario.fiorillo@pec.it;

Veniva nominato gestore della crisi da sovraindebitamento il sottoscritto Dott. Rag. La Cava Paolo, che accettava nella medesima data, giusta pec inviata all'O.C.C. Medi di Napoli.

Il sottoscritto, giusta la nomina ricevuta presenterà una relazione particolareggiata contenente tutte le informazioni indicate all'art. 9, co. 3 bis, L. 27 gennaio 2012, n. 3 (modif. con l'art. 18, D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221) e 14-ter l. 3/12, così da assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti e alla sua esecuzione, di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di ristrutturazione su indicata e nei documenti allegati, nonché di attestare la fattibilità del piano oltre ad assumere, se disposto dal giudice, compiti di liquidazione di alcuni beni o di tutti i beni, ove la procedura fosse convertita in liquidazione del patrimonio ai sensi del successivo art. 14 quinquies. A tal fine, il sottoscritto professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 legge n. 3 del 27/1/12 ed inoltre attesta:

- a) che non vi sono relazioni con la persona del debitore;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando incarichi professionali per il suddetto soggetto.

2. Requisiti preliminari per l'accesso al piano del consumatore

a) Competenza dell'organismo adito (art. 7 comma 1 l. 3/12): a norma degli artt. 7 comma 1 e 9 comma 1 l. 3/12,

il piano va presentato presso il Tribunale di residenza del soggetto, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi Istituiti presso i medesimi Tribunale. Il sovraindebitato è nata a Napoli il 05/04/1976 codice fiscale BRCFLR76D45F839N e residente a Napoli alla _____ comune che ricade sotto l'egida del Tribunale di Napoli, dunque il presupposto della competenza appare esaurito;

b) Soggettività a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (art. 7 comma 2 a) l. 3/12)

Il debitore è persona fisica e dunque non è soggetto a procedure concorsuali concorrenti a quelle previste al capo della L. 3/12.

EV
EM
FB
AB FB

Non ha contratto debiti per attività professionale, se non per l'impresa insieme ai fratelli, almeno tanto si deduce verificando le causali dei singoli finanziamenti sottoscritti.

c) Utilizzo, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo (art. 7 comma 2b) l.3/12)

- La sig.ra Broccoli Flora non risulta abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presentazione dell'istanza, a procedimenti di cui al capo n. 2 della L. 3/12;

d) Provvedimenti di revoca di cui agli articoli 14 e 14-bis (art. 7 comma 2c) l.3/12)

- La sig.ra Broccoli Flora non risulta abbia ricevuto, né tanto meno abbia subito la revoca di procedimenti di sovraindebitamento, con provvedimenti di cui all'art. 14 -14 bis stessa legge;

e) deposito della documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 7 comma 2d) l.3/12)

All'atto del deposito dell'istanza, sono stati depositati, da parte della sig.ra Broccoli Flora : l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, con l'indicazione del possesso dei beni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Requisiti soggettivi per l'accesso al piano del consumatore presupposti per il deposito del piano del consumatore

3.1 l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3-bis lettera a)(art. 13 ter lettera a);

- le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente a:

- **Rilascio di fidejussioni a società terze**, in quanto la Sig.ra Broccoli Flora, essendo la sorella di *[nome]*, che insieme gestivano una società denominata *[nome]*, società con sede in Mugnano di Napoli con codice fiscale *[numero]*, costituita nel 2002 e che ha operato fino al 2013, poi in data 27 dicembre 2013 è stata messa in liquidazione. La Sig.ra Broccoli Flora all'interno della Società, oltre a detenere la quota del *[percentuale]* del capitale è stata amministratore e successivamente di liquidatore;
- Come indicato nella relazione consegnata a supporto della pratica, il sovraindebitato ha dichiarato *"La società si occupava della produzione di scarpe pronto moda, purtroppo con l'avvicinarsi di alcune problematiche legate al settore, scarsa vendita, e soprattutto nella scarsa realizzazione di modelli che potessero essere venduti sul mercato, l'azienda da me rappresentata è caduta in una"*

OV
IB CH
AG FB

forte crisi economica finanziaria" ; Ad aggravare la situazione è stata la scoperta di una gravissima e rara malattia, infatti come dal certificato medico del 05_03_2013 emesso dall'Ospedale CARDARELLI di Napoli; , "La sig.ra Broccoli Flora è affetta da "asma bronchiale cronica con crisi ricorrenti di ostruzione bronchiale GRAVISSIMA". Pertanto, a fronte di questo grandissimo problema di salute, chiaramente tutta la famiglia ne ha risentito, e quindi la crisi del settore, i problemi di salute hanno portato una crisi irreversibile dell'azienda; Chiaramente il mio tenore di vita era parametrato a quello che produceva l'azienda, venendo a mancare la prima fonte di reddito, mi sono ritrovato con i debiti da fideiussione, infatti non ho mai contratto debiti personali; "Allo stato attuale sono disoccupata, in quanto la mia condizione di salute non prevede la possibilità di svolgere nessun tipo di attività; Il 29 aprile 2006 sono stata colta da un gravissimo episodio di crisi asmatica, talmente violento da indurre i sanitari presso il Presidio Ospedaliero dei Pellegrini in Napoli a dichiararmi in stato di coma farmacologico e ad essere supportata con la respirazione con ventilazione meccanica; L'evento si è ripetuto nel 2011 e in forma ancor più grave e violenta l'anno successivo, precisamente il 29 maggio 2012, con modalità talmente anomale da suscitare persino l'attenzione della stampa locale. La malattia è divenuta una costante nella mia vita, e sono costretta a trascorrere molto tempo presso le strutture ospedaliere in una condizione psicologica assai compromessa e appesantita dal pensiero costante di poter subire da un momento all'altro un evento infausto."

- La Sig.Ra Broccoli Flora è proprietaria, di un solo immobile con le relative pertinenze, adibito ad abitazione principale, sita nel Comune di ...
- In relazione alle gravi condizioni di salute, in data 25.03.2013 per mani del Notaio ..., la sig.ra Broccoli Flora ha donato ai figli minori ... , ciascuno per la quota del ... , la piena proprietà dell'unico immobile e delle sue pertinenze. Tale atto, è stato impugnato dal creditore ..., e con sentenza del ... il Tribunale di Napoli 2° Sezione Civile, Giudice Vincenzo Scalzone ha annullato la donazione di cui all'atto del ...

3.2- Le circostanze sopra indicate hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;

- Attualmente la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, in quanto come indicato in precedenza si trova in gravissime condizioni di salute. Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella concessione di fideiussione alle società;
- Il Coniuge ... fa il corriere espresso con un contratto di tirocinio;
- Le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono sostenute dal marito.
- Del nucleo familiare della sig. Broccoli Flora fanno parte anche il marito ... e, e i figli minori

EVEN
 JB AB FB

- Risulta intestatario di un conto corrente presso la Banca Generali, con un saldo al 30/09/2020 di Euro
- Dall'analisi dell'estratto conto, si deduce che le spese affrontate risultano essere quelle quotidiane per la spesa e il mantenimento della famiglia.
- La ciclicità delle suddette spese e il complessivo modico importo non suggeriscono diverse distrazioni di spesa.
- All'attendibilità dei dati contabili e della domanda di ristrutturazione dei debiti, proposta ai creditori, è dedicato un paragrafo successivo, redatto a norma dell'art. 9 comma 3-bis lett. E) l. 3/12.
- Non vi sono protesti
- Non ha carichi pendenti dal casellario giudiziale.

QV CH
FB AB FB

3.3- Debiti esistenti ;

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

n.	Titolo / debito	Natura	Credito	Debito totale in euro	Credito totale in euro
1	Fideiussione	rilascio fideiussione per cauzione	Prontos Credit Service Spa ex Ubi Banca	289.765,58 €	96.588,53 €
2	MCC	Garanzia Mcc Spa In solido con altri 2 soci	Agenzia della riscossione Napoli	137.106,35 €	45.702,12 €
3	Medi OCC Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento	Compenso professionale	Gestore della crisi per OCC Ordine di Nola	8.144,96 €	8.144,96 €
4	Compenso Studio Legale Florillo Dario	Compenso professionale	Studio Legale	5.166,72 €	5.166,72 €

Come si evince dallo schema sopraindicato, i debiti contratti sono solo ed esclusivamente dal rilascio di fideiussioni a supporto della Società di cui si è ampiamente informato in precedenza;

Da premettere che non appare chiaro il debito relativo a Ubi banca (ex Banca popolare di Ancona), in quanto come indicato in un atto di citazione dall'Avvocato Edoardo Sabatino, difensore della Banca Popolare di Ancona, per azione revocatoria ex art.2901 c.c. notificato al sovra indebitato, infatti come risulta da questo atto, in data 18/04/2014 è stato accreditato sul conto corrente della Banca Ubi, un importo di Euro 118.631,45 a deconto del debito della Sig.ra Broccoli Flora e pertanto risulterebbe un debito di euro 30.109,78;

L'importo accreditato da MCC (fondo di garanzia) alla Ubi Banca spa, è pari al debito che la parte ha nei confronti dell'Agenzia della Riscossione. Per tale debito la Sig.Ra Broccoli è responsabile solidalmente insieme ai due Fratelli. Infatti anche nella loro posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione compare lo stesso importo.

Alla data odierna il credito vantato dalla Ubi Banca è stato ceduto con atto di cessione in blocco del 20/07/2018, alla Maior SPV srl.

Da un documento ricevuto dal sovra indebitato, a mezzo raccomandata, in data 13/02/2020, risulta un'esposizione totale di Euro 289.765,58; Anche per tale debito la Sig.Ra Broccoli è responsabile solidalmente insieme ai due Fratelli.

CV EN
FB AB

FB

ATTIVO PATRIMONIALE

4.1- Valore Patrimonio

La ricorrente ha la disponibilità di una donazione da parte dei suoi familiari indicati successivamente per un importo di Euro **76.000,00 (settantaseimila/00)** per definire tutta la posizione debitoria. Tale intervento di natura familiare e disponibile nell'arco temporale di 120 giorni. Questa "donazione" è solo ed esclusivamente legata ad una situazione familiare che oramai sta diventando insostenibile, visto il grave stato di salute del sovra indebitato, ma soprattutto lo stato psicologico dell'intera famiglia. Nelle successive tabelle è indicato il Valore del Patrimonio Immobiliare, confermato da una perizia di parte che si allega alla presente redatta in data 11/02/2021 dal Geometra Spina Francesco iscritto all'albo dei Geometri di Napoli al n.3396 con studio in Napoli alla Via Mario Pagano n.30;

Patrimonio Immobiliare :

Sez.	Foglio	particella	Sub	Indirizzo	Catastrale	Vari	Elenco	R.C
SCA	11		7		A/2	4	terra	402,84
SCA	11		1		A/5	2	terra	72,3
SCA	11		2		A/5	2	terra	72,3

Valori Patrimoniali Attivo Stimato

Valore stimato del patrimonio immobiliare	Euro 157.000,00
Valore complessivo del patrimonio	Euro 157.000,00

4.2 giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La sig.ra Broccoli Flora ha sempre ottemperato in maniera corretta e puntuale alle richieste di integrazione effettuate dal gestore. Ha, già dal momento del deposito dell'istanza, allegato tutta la documentazione minima prevista dall'art. 7, cooperando attivamente sia nella stesura della presente relazione che nella realizzazione di un piano attendibile e fattibile.

La documentazione presentata, tenuto conto della provenienza di parte di essa; tenuto conto che è impossibile accertare l'esistenza di ulteriori debiti chirografari o non contestati, si ritiene sufficiente per la compilazione di un accordo di ristrutturazione del debito. Sulla base delle indagini espletate tenuto anche conto delle modeste dimensioni del reddito familiare, delle conoscenze tecnico-

EV CH
FB AB FB

giuridiche riconosciute alla mia professione dal legislatore e degli statuiti principi contabili nazionali con l'applicazione richiesta per le piccole e medie imprese e per i consumatori, che la domanda e la documentazione che la correda siano sostanzialmente complete ed attendibili ai fini della composizione concordataria della crisi personale, proposta al giudice per la soddisfazione dei creditori.

5.1 La proposta di accordo di composizione della crisi.

La proposta avanzata prevede il pagamento dei creditori per complessivi Euro 76.000,00 (settantaseimila/00) in un arco temporale di 120 giorni, derivanti esclusivamente dal flusso di cassa di una donazione da parte dei familiari che sottoscrivono il presente piano e precisamente :

- [redacted] nata a Napoli il [redacted] codice fiscale [redacted] e ivi residente alla [redacted],20 is.E sc.A che ha una disponibilità di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) come si evidenzia dall'estratto conto allegato e un'ulteriore disponibilità di Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) pertanto per un valore complessivo di Euro 29.000,00 (ventinovemila/00);
- [redacted] nata a Napoli il [redacted] codice fiscale [redacted] e [redacted] nato a Napoli il [redacted] codice fiscale [redacted], entrambi residenti alla Via [redacted] [redacted] che hanno una disponibilità di Euro 30.000,00 (trentamila/00) come si evidenzia dall'estratto conto allegato;
- [redacted] nato a Napoli il [redacted] codice fiscale [redacted] A e ivi residente alla [redacted] che ha una disponibilità di Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) come si evidenzia dall'estratto conto allegato;

Inoltre, occorre precisare poi che le percentuali di soddisfazione dei creditori definite nella proposta potranno subire variazioni in esito:

- alla conferma della debitoria verso Ubi Banca Spa , oggi Maior Spv S.r.l.;
- alla liquidazione del compenso dovuto all'OCC;

Le risorse economiche messe a disposizione dei creditori, nell'arco temporale anzidetto, comprendono le spese di procedura e sono così allocate:

- a. Pagamento delle spese di procedura per l'importo di Euro 13.311,68.
- b. Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate da:
 1. compenso per l'OCC (compreso il Gestore della crisi), determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati – apportate le dovute correzioni – ovvero come - eventualmente - diversamente determinato dall'OCC in sede di controllo; nella presente proposta il criterio utilizzato è quello di prassi nel Tribunale di Napoli per le procedure concorsuali, ossia prendendo a riferimento le tariffe massime dell'attivo e le minime per il passivo e considerando poi un abbattimento del 30%, ex art. 16, 4° comma, e un rimborso spese forfetario del 10% ex art. 16, 3° comma, dell'anzidetto D.M. L'importo lordo considerato è stato calcolato in Euro 12.144,96, ma la parte ha già pagato un importo

EV EH
FB AB FB

di Euro 4.000,00 pertanto alla procedura resta da saldare un importo di Euro 8.144,96 (ottomilacentoquarantaquattro/96) :

2. compenso per il legale consulente del sovraindebitato per la relativa assistenza nell'ambito dell'accordo (Cfr. Lettera d'incarico), con un compenso stabilito tra le parti in modo concordato in complessivi Euro **5.166,72 (cinquemilacentosessantasei/72)**

c. Nello specifico il ricorrente propone pertanto il saldo delle spese di procedura con le seguenti modalità:

-Euro 3.311,68 (tremilacentoundici/68) entro 60 giorni dall'omologa del piano ;

-Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro 90 giorni dall'omologa del piano ;

- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro 120 giorni dall'omologa del piano ;

Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00) – da pagarsi in prededuzione e per intero –, è previsto sia eseguito dal ricorrente, escludendo tale debito dalla proposta.

Spese di procedura al lordo ritenuta Euro **13.311,68 (tredicimilatrecentoundici/68)**

- OCC/gestore della crisi Euro 8.144,96 (ottomilacentoquarantaquattro/96)
- Consulente legale Euro 5.166,72 (cinquemilacentosessantasei/72)

d. **PAGAMENTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI PER L'IMPORTO DI EURO 62.688,32 (sessantaduemilaseiottocentoottantotto/32)**

e. I creditori chirografari accertati in via provvisoria, con riserva di integrazione e/o rettifica dopo le verifiche, vantano complessivi Euro **142.290,65 (centoquarantaduemiladucentonovanta/65)**.

n.	Creditore	Importo	Percentuale soddisfacimento	Importo da rimborsare	Indirizzo PEC
1	Major SPV S.r.l. ex Ubi Banca	96.589 €	44,0570%	42.554 €	precs.rl@pec.prelios.it
2	Agenzia della riscossione Napoli	45.702 €	44,0570%	20.135 €	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Totale		142.291 €		62.689 €	

f. Per tutti i creditori chirografari – come sopra individuati (per natura e per declassamento) –, rappresentati da Agenzia Entrate – Riscossione già Equitalia S.p.A. e da un istituto di credito, si propone pertanto la soddisfazione al 44,057% del credito vantato.

g. Esposta la proposta di soddisfacimento dei creditori, il ricorrente propone il pagamento dei medesimi con le seguenti tempistiche:

a) Pagamento delle spese di procedura :

-Euro 3.311,68 entro 60 giorni dall'omologa del piano ;

-Euro 5.000,00 entro 90 giorno dall'omologa del piano ;

-Euro 5.000,00 entro 120 giorno dall'omologa del piano ;

Handwritten signatures:
FB, CM, AB, FB

b) Pagamento ai creditori chirografari in entro 120 giorni dalla data dell'omologa , per la complessiva somma di Euro 62.689,00. (sessantaduemilaseicentottantanove/00)

Si rileva in questa sede che per il raggiungimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 11, L. 3/2012, è determinante il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, in assenza del quale il Tribunale non potrà disporre l'omologazione.

5.2. Fattibilità del piano

La fattibilità del Piano proposto si basa esclusivamente sulla capacità del soggetto sovra indebitato di produrre il flusso di cassa sufficienti per il pagamento delle rate previste alle scadenze prestabilite, come dettagliato nella proposta e relative schede allegate.

5.3. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'art. 7, comma 1, L. 3/2012 rende obbligatorio, qualora il sovraindebitato preveda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo. È pertanto richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore; ciò è altresì previsto nel documento contenente le "Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a luglio 2015.

Non si è ritenuto necessario esprimere un giudizio su tale convenienza in quanto non esistono creditori muniti di privilegio.

Il sottoscritto dichiara che tutta la documentazione è conservata agli atti presso il proprio Studio ed è stata acquisita dal ricorrente (anche per il tramite dei propri consulenti legali, contabili e fiscali) ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi.


Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile dietro semplice richiesta da parte di qualsiasi interessato.

Napoli li 9/04/2021

Il ricorrente

Flora Broccoli 

I Garanti



ALLEGATI AL PIANO

1. Atto di citazione Banca Popolare Ancona Per azione Revocatoria ex.art.2901 del 17_09_2016;
2. Atto di donazione;
3. Centrale Rischi;
4. Certificazione di carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
5. Certificato di Stato di Famiglia;
6. Certificato Medico;
7. Compenso Studio Legale Fiorillo
8. Comunicazione preventivo O.C.C. Medi di Napoli
9. Contratto con il Gestore O.C.C. Medi di Napoli
10. Documento e codice fiscale Broccoli Flora ;
11. Estratto agenzia della Riscossione;
12. Estratto Matrimonio;
13. Nomina Gestore Dott. La Cava Paolo
14. Relazione del sovraindebitato per cause della crisi;
15. Richiesta Prelios "Maio SOV SRL";
16. Ricorso per azione revocatoria;
17. Visura Società
18. Visura catastale
19. Visura Catastale C ;
20. Sentenza del 30_06_2020 per annullamento atto di donazione;
21. Copia documento e codice fiscale di
22. Copia documento e codice fiscale di
23. Copia documento e codice fiscale di ;
24. Copia documento e codice fiscale di
25. Estratti conto bancari di tutti i familiari coinvolti nel piano da dove si evince la disponibilità dichiarata;
26. Perizia valutazione Immobile del 11/02/2021 redatta dal Geometra Spina Francesco iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n.3396 ;

Dott. Rag. La Cava Paolo
Via Vespucci 9 80142 Napoli (NA)
Tel. 0819226538
Email: lacavapaolo@studiolacava.com
Pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminato:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori dell'Accordo di ristrutturazione del Debito predisposta ex art. 14 ter legge n.3 del 27 gennaio 2012

Con osservanza

dott. PAOLO LA CAVA -

Firmato Digitalmente



Dott. Rag. La Cava Paolo
Via Vespucci 9 80142 Napoli (NA)
Tel. 0819226538
Email: lacavapaolo@studiofacava.com
Pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile – Fallimentare

Il Giudice Designato

Dott. Marco Pugliese

Accordo di ristrutturazione

O.C.C.: Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli

Gestore della Crisi:

Dott. Rag. La Cava Paolo - Commercialista

Debitore Istante:

Broccoli Flora



ATTO DI INTEGRAZIONE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO N° 4/2021

A seguito del provvedimento del G.D. Dott. Marco Pugliese, notificato in data 04/05/2021, in riferimento alla procedura di accordo di ristrutturazione, nei confronti e a favore di Broccoli Flora nata Napoli il 5 aprile 1976 codice fiscale BRCFLR76D45F839N e residente in Napoli alla

.1, professione casalinga (Debitore) rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorillo Dario (C.F. FRL DRA 62P28 F839 E) con studio in Napoli alla via Camaldolilli n° 59 Foro di Napoli indirizzo di posta elettronica certificata: dario.fiorillo@pec.it, si relaziona:

quali siano i riscontri effettuati rispetto al giudizio di "attendibilità" della documentazione fornita della proponente per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (soggettivo PRA, estratto denunce di successione)

Per la redazione del Piano il professionista incaricato ha acquisito tutta la documentazione necessaria non solo dal sovra indebitato, ma anche dalle banche dati disponibili. In particolare, ha analizzato la visura della CCIAA di Napoli sulla S.p.A., in liquidazione (già depositato con il n° 4 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto); ha ottenuto le informazioni presenti nell'archivio centrale dei rischi tenuto dalla Banca d'Italia (già depositato con il n° 7 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto) da cui risulta che a carico della Sig.ra Flora Broccoli, singolarmente, non risultano segnalazioni, mentre, unitamente ad altri soggetti, risulta una garanzia prestata a favore della MAIOR SPV S.r.l., correttamente indicata nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Presso l'anagrafe tributaria non risultano carichi pendenti, come da certificazione acquisita presso l'Agenzia delle Entrate (già depositata con il n° 8 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto).

Non risultano beni immobili intestati alla ricorrente la quale, però, ha comunicato che aveva la disponibilità della casa adibita ad abitazione familiare (cat. A/2) con le relative pertinenze (cat. A/5) sita nel Comune di [redacted] con atto per Notar Luciano Porta (già depositato con il n° 10 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto), la Sig.ra Broccoli aveva donato in favore dei figli minorenni [redacted] ed [redacted] (cfr visure già



depositate con il n° 11 e 12 e che per comodità di consultazione si allegano al presente atto), ciascuno per la quota del 50%, la piena proprietà dell'unico immobile e delle sue pertinenze. La donazione, però, è stata oggetto di azione revocatoria da parte del creditore originario Banca Popolare di Ancona S.p.A. conclusasi con la sentenza [redacted] (già depositata con il n° 13 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto) che ha dichiarato inefficace la donazione nei confronti della Banca Popolare di Ancona S.p.A. e, in virtù della cessione del credito, nei confronti di Major SPV S.r.l. e, per essa, Prelios Credit Servicing S.p.A., in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore. Per tali motivi il bene è stato indicato nell'attivo patrimoniale.

L'estratto di ruolo, ottenuto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già depositato con il n° 19 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto), riporta unicamente la cartella relativa alla MCC S.p.A. – Mediocredito Centrale, anch'essa riportata nell'accordo.

Con riferimento alle puntuali indicazioni del GD, il Gestore ha effettuato visura presso il Pubblico Registro Automobilistico da cui si evince che la ricorrente non è intestataria di alcun Bene Mobile registrato (all. A).

Infine, la ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcun bene in successione. Non risulta che l'Agenzia delle Entrate rilasci certificazioni in merito in quanto, trattandosi di un obbligo di legge, il mancato adempimento determinerebbe sanzioni che potrebbero essere sempre oggetto di accertamento.

La completezza della documentazione esibita, puntualmente riscontrata oggettivamente con la documentazione acquisita dalle varie banche dati disponibili, hanno portato il Gestore della Crisi a considerare attendibili tutte le informazioni patrimoniali acquisite.

quale sia il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

La proposta di accordo presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

In caso di liquidazione, l'art. 14-ter, VI comma, lett. b), Legge n. 3/2012 prevede che non possano essere compresi nella liquidazione *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"*. Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione può essere stimata nella misura di un quinto del reddito disponibile.



Nel caso *de quo*, si è ampiamente descritta la situazione economica del debitore che, anche per le precarie condizioni di salute, non è lavorativamente attivo e, di conseguenza, non dispone di alcun reddito da lavoro.

Viceversa, in caso di omologazione dell'accordo, sarebbero utilizzabili 76.000,00 euro messi a disposizione a titolo di finanza esterna dai familiari del debitore.

Altro aspetto che dovrebbe far propendere per l'accordo è il *timing* previsto.

Entro soli 120 giorni dall'omologa dell'accordo si potrebbe procedere alla soddisfazione nella misura di almeno il 44,06% dei creditori chirografari, già dedotte le spese prededucibili. La percentuale di soddisfazione potrebbe essere ulteriormente rivista *in melius* a seguito dell'esatta determinazione del credito vantato dalla Major SPV S.r.l.

Appare utile approfondire le modalità di determinazione dell'alternativa liquidatoria al fine di motivare l'inevitabile falcidia dei crediti, ovvero l'eventuale convenienza nella liquidazione dell'unico bene immobile posseduto dalla ricorrente e utilizzato come casa familiare.

Nell'atto notarile il valore dei beni è indicato in complessivi € 64.750,00. Il Geom. Francesco Spina, professionista incaricato di redigere una perizia di stima, ha valutato il valore dei beni in € 157.000,00. In ogni caso occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte.

L'alternativa liquidatoria è sostanzialmente rappresentata dalla vendita dell'immobile tramite il processo esecutivo.

Questa strada implicherebbe la maturazione di oneri quali il compenso del custode, il compenso del professionista delegato alla vendita, le spese di pubblicità, il compenso dell'esperto estimatore, il compenso del legale del creditore, oltre le spese vive di procedura.

Il valore di realizzo dovrà tener conto della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. Una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene di oltre il 50% del prezzo iniziale di vendita e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita della unità immobiliare non consentirà di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed inoltre è da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per l'Istituto di credito e tempi/valori incerti per il realizzo.



Si può agevolmente presumere che la vendita potrebbe realizzarsi con modalità competitive dopo ripetuti tentativi e con ribasso del prezzo tale da rendere maggiormente appetibile l'opzione prospettata con l'accordo.

Inoltre, in caso di accettazione dell'accordo il debitore e la propria famiglia non dovranno lasciare la casa familiare e trovarsi senza fissa dimora (altro epilogo che la *ratio* della legge vuole scongiurare).

Infine, la semplice procedura esecutiva Immobiliare rischia di lasciare al debitore una residua posizione debitoria per la quale continuerà ad essere illimitatamente (da un punto di vista temporale) responsabile. Ossia esattamente ciò che la *ratio* della legge (detta anche salva suicidi) vuole evitare. L'accordo di ristrutturazione, poi, è estremamente più vantaggioso per i crediti erariali laddove l'alternativa è rappresentata esclusivamente dal pignoramento del quinto dello stipendio. Si ricorda che, purtroppo, la Sig.ra Flora Broccoli non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa della grave patologia da cui è affetta.

In conclusione, l'accordo di ristrutturazione si dimostra particolarmente vantaggioso perché elimina le spese del processo esecutivo, riduce i tempi di liquidazione in soli 120 giorni, e, per i crediti erariali, consente un recupero che, diversamente, sarebbe difficile da perseguire.

Nel caso, poi, in cui il presente piano non fosse sostenibile per cause non imputabili al debitore, la presente procedura potrebbe sempre trasformarsi in una procedura liquidatoria e, pertanto, i creditori non subirebbero alcun danno dall'omologazione del presente accordo.

la precisazione dei crediti degli enti creditori

I creditori chirografari accertati in via provvisoria, con riserva di integrazione e/o rettifica dopo le verifiche, sono pari a complessivi Euro **142.290,65 (centoquarantaduemiladucenonovanta/65)**.

Ordinamento	Denominazione del creditore	Qualità del credito	Importo	Percentuale di distribuzione	Importo da distribuire	Indirizzo email
1	Maior SPV S.r.l. ex Ubi Banca	Chirografario	96.589 €	44,0570%	42.554 €	precs.rl@pec.prelios.it
2	Agenzia della riscossione	Chirografario	45.702 €	44,0570%	20.135 €	bcollo@pec.agenziariscossione.g
Totale			142.290,65		62.689 €	

I debiti contratti scaturiscono dal rilascio di fidejussioni in favore della Società di famiglia, Calzaturificio Broccoli S.r.l., ora in liquidazione.

1) Maior SPV S.r.l.



Le garanzie fideiussorie erano state fornite alla Banca Popolare di Ancona (ora Ubi Banca) per un contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza, un contratto di anticipo su fatture e di un prestito finanziario sottoscritto dal Ad oggi non appare chiaro il debito maturato in quanto, come indicato nell'atto di citazione dall'Avvocato Edoardo Sabatino, difensore della Banca Popolare di Ancona, in data 18/04/2014 è stato accreditato, sul conto corrente della Banca Ubi, l'importo di Euro deconto del debito della Sig.ra Broccoli Flora.

Alla data odierna il credito vantato dalla Ubi Banca è stato ceduto con atto di cessione in blocco del 20/07/2018, alla Malor SPV S.r.l.

Da un documento ricevuto dal sovra indebitato, a mezzo raccomandata, in data 13/02/2020, risulta un'esposizione totale di Euro 289.765,58; per tale importo la Sig.ra Broccoli è responsabile solidalmente con i due fratelli.

2) Agenzia delle Entrate - Riscossione

Trattasi di una cartella emessa per il recupero delle somme versate da Mediocredito Centrale in conseguenza del mancato pagamento dell'importo, da parte della di euro 394.041,00 quanto a euro 244.795,67 dal saldo debitore del c/c n. 10033, quanto a euro 149.246,30 per mancato rimborso delle rate di finanziamento r 0. Pertanto, in relazione al mancato pagamento degli importi sopra indicati, la Banca Popolare di Ancona ha escusso la garanzia prestata dal Mediocredito Centrale per Euro 118.831,75 che, con l'aggiunta degli interessi e sanzioni, arriva ad un importo di Euro 147.800,28. L'importo iscritto a ruolo è solidale per i tre fratelli che all'epoca avevano sottoscritto la relativa garanzia statale.

L'escussione della garanzia del Fondo per le PMI a seguito della mancata restituzione del prestito genera, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 4 del Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, numero 18456, nonché secondo quanto ribadito dalla circolare BDM-MCC del 12 Maggio 2012, numero 620, un diritto di surrogazione legale ex articolo 1203 Codice Civile.

Anche per tale debito la Sig.ra Broccoli è responsabile solidalmente con i due fratelli

..... Infatti, anche nella loro posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione compare lo stesso importo.

Si precisa che il Tribunale di Napoli (R.G. 8/2020 e 9/2020) ha dichiarato aperta la liquidazione del patrimonio di entrambi i fratelli, solidalmente responsabili, sia per la prima posizione, sia per la seconda posizione debitoria.

considerato che occorre la sottoscrizione diretta della proposta anche da parte dei soggetti che apportano la finanza esterna



La proposta è stata siglata su ogni pagina della relazione del Gestore, e firmata per esteso a pag. 10, da parte di tutti i garanti che apporteranno la finanza esterna. Inoltre, i medesimi garanti hanno firmato un atto a parte, denominato "Garanzia esterna" (già depositata con il n° 15 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto). I Signori

hanno sottoscritto espresso impegno a mettere a disposizione del presente Piano le somme necessarie per il suo integrale adempimento, assumendo l'obbligo irrevocabile a porre le somme indicate, e depositate presso istituti bancari (documentazione bancaria già depositata con il n° 16 e che per comodità di consultazione si allega al presente atto), a disposizione della presente procedura di sovraindebitamento, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell'Accordo ex Legge n° 3/2012.

Tale intervento di natura familiare sarà reso disponibile in un arco temporale di 120 giorni.

reputato che non risulta indicata la modalità di pagamento di talune spese in prededuzione (v. registrazione del decreto di omologazione) né l'attestazione rispetto alla sua fattibilità da parte del proponente (in termini di tempo e luogo e risorse)

Purtroppo, per quanto concerne l'importo da pagare per le spese della registrazione del decreto di omologazione, si conferma che è stata una vera e propria dimenticanza. Ad integrazione di quanto già indicato, la Sig.ra Broccoli Flora, qualora il piano fosse accolto, si è resa disponibile a sostenere tale spesa, prelevando la somma dal suo conto corrente presso la Banca Generali, come indicato dal suo legale nel ricorso (pag. 10).

Si resta a disposizione per ogni altra eventuale integrazione.

Con osservanza.

Napoli il 10/05/2021

Il ricorrente

Flora Broccoli

Broccoli Flora



ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come indicati nella presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;
- l'apporto della finanza esterna in termini di risorse finanziarie e *timing*;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti, la fattibilità e la convenienza per i creditori dell'Accordo di ristrutturazione del debito predisposta ex art. 14 ter legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Con osservanza

dott. PAOLO LA CAVA

Firmato Digitalmente



Dott. Rag. La Cava Paolo
Via Vespucci 9 80142 Napoli (NA)
Tel. 0819226538
Email: lacavapaolo@studiojacava.com
Pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile – Fallimentare

Il Giudice Designato

Dott. Marco Pugliese

Accordo di composizione della crisi

O.C.C.: Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli

Gestore della Crisi:

Dott. Rag. La Cava Paolo - Commercialista

Debitore Istante:

Broccoli Flora

Dott. Rag. La Cava Paolo
Via Vespucci 9 80142 Napoli (NA)
Tel. 0819226538
Email: lacavapaolo@studiolacava.com
Pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it



ATTO DI INTEGRAZIONE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO N° 4/2021

A seguito del provvedimento del G.D. Dott. Marco Pugliese, notificato in data 03/06/2021, in riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi, nei confronti e a favore di Broccoli Flora nata Napoli il . ; codice fiscale BRCFLR76D45F839N e residente in Napoli alla Via Miano n.89 int.1, professione casalinga (Debitore) rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorillo Dario (C.F. FRL DRA 62P28 F839 E) con studio in Napoli alla via Camaldolilli n° 59 Foro di Napoli indirizzo di posta elettronica certificata: dario.fiorillo@pec.it, si relaziona:

L'avv. Fiorillo e il Gestore rappresentano che allo stato i condebitori in solido non hanno ancora soddisfatto la propria parte di debito benché vi siano liquidazioni del debitore sovraindebitato pendenti e aperte (già la fase di liquidazione);

In relazione alle due liquidazioni del patrimonio e rispettivamente in capo ai fratelli dell'istante si riassume quanto segue:

- Procedura **R.G. 9/2020** G.D. Dott. Francesco Paolo Feo ha nominato Liquidatore con provvedimento del 28/02/2021 il professionista Avv. Chiara Sorbo;
- e Procedura **R.G. 8/2020** G.D. Dott. Virgilio Dante Bernardi ha nominato Liquidatore con provvedimento del 26/04/2021 la Dott.ssa Anna Arabia;

Allo stato la procedura in capo a Broccoli Giuseppe (**R.G. 9/2020**) è nella seguente situazione:

Il liquidatore ha redatto lo stato passivo e all'interno si è insinuata anche l'Agenzia della Riscossione per l'importo totale del debito in riferimento alla posizione che vede solidali tutti e tre i debitori (ex MCC).

Dott. Rag. La Cava Paolo
Via Vespucci 9 80142 Napoli (NA)
Tel. 0819226538
Email: lacavapaolo@studiolacava.com
Pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it



Allo stato la procedura in capo a Broccoli Salvatore (R.G. 8/2020) è nella seguente situazione:
 Il liquidatore non ha ancora redatto lo stato passivo e pertanto non è possibile sapere se l'Agenzia della Riscossione si insinuerà all'interno della procedura.

pertanto sarebbe opportuni formulare, anche ad ulteriore integrazione della proposta, quale prospetto di soddisfazione della debitoria complessiva l'intera posizione verso MCC con il chiarimento che una volta ottenuti i pagamenti dei condebitori anzidetti la posizione è quella prevista già dell'1/3 del credito complessivo.

In relazione a quanto sopra si formula la seguente proposta:

n.	Creditori	Tipologia del credito	Debito	Percentuali soddisfacimento	Importo da riconoscere	Indirizzo Pec
1	OCC - Medi	Prededuzione	8.144,96 €	100,00%	8.144,96 €	medi@odcecnapoli.it
2	Avv. D. Fiorillo	Prededuzione	5.166,72 €	100,00%	5.166,72 €	dario.fiorillo@pec.it
3	Maior SPV	Privilegio	289.765,58 €	11,1740%	32.378,41 €	precs.rl@pec.prelios.it
4	AdER - Napoli	Privilegio	147.800,28 €	11,1740%	16.515,20 €	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
5	MBCredit Sol.	Privilegio	123.546,11 €	11,1740%	13.805,04 €	andrea.zeroli@milano.pecavvocati.it
Totale			574.423,65 €		73.009,33 €	

I creditori privilegiati e chirografari accertati in via provvisoria, con riserva di integrazione e/o rettifica dopo le verifiche, sono pari a complessivi Euro 561.111,97 (cinquecentosessantunomilacentoundici/97).



Si resta a disposizione per ogni altra eventuale integrazione.

Con osservanza.

Napoli li 11/06/2021

Il Proponente

Flora Broccoli

Firmato Digitalmente

Dott. Rag. La Cava Paolo
 Via Vespucci 9 80142 Napoli (NA)
 Tel. 0819226538
 Email: lacavapaolo@studiolacava.com
 Pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- I documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come indicati nella presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;
- l'apporto della finanza esterna in termini di risorse finanziare e *timing*;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti, la fattibilità e la convenienza per i creditori dell'Accordo di ristrutturazione del Debito predisposta ex art. 14 ter legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Con osservanza

dott. PAOLO LA CAVA

Firmato Digitalmente

Dott. Rag. La Cava Paolo
Via Vespucci 9 80142 Napoli (NA)
Tel. 0819226538
Email: lacavapaolo@studiolacava.com
Pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it